



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97", riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252» e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il Decreto 21 gennaio 2019, n. 23, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127";

VISTO il D.P.R. n. 64 del 28.02.2012 "Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTO l'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTI i Decreti DCRU con cui sono stati indicati i nominativi degli Allievi Vigili del Fuoco chiamati a frequentare il 94° corso di formazione;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il Decreto DCFORM n°265 del 30/12/2022 con cui è stato adottato il programma didattico e sono state definite nel dettaglio le modalità di svolgimento del 94° corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

RAVVISATA la necessità di definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica, a conclusione del periodo di formazione teorico-pratica e dell'esame finale da svolgersi in data 28 giugno 2023

## DECRETA

### Art. 1

#### *Periodo di applicazione pratica*

1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame finale ed ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 06.10.2018, n. 127 e s.m.i., con la qualifica di vigile del fuoco in prova.
2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi (ovvero 13 settimane), si svolge presso le strutture centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 03/07/2023 al 29/09/2023.
3. Durante tale periodo i vigili del fuoco in prova effettuano le seguenti attività:
  - a) soccorso tecnico urgente in affiancamento guidato, con assegnazione ad un turno giornaliero, o a turno di servizio 12/24 - 12/48, o in alternativa 12/36, secondo le esigenze dei Comandi dei Vigili del fuoco;
  - b) corso patente terrestre VF di 2<sup>a</sup> categoria - corso speciale - ai sensi della Circolare DCFORM n° 22430 del 05/06/2023, per gli allievi già in possesso di patente civile C1 o D1;
  - c) corso patente terrestre VF di 3<sup>a</sup> categoria - corso speciale - ai sensi della Circolare DCFORM n°22430 del 05/06/2023, per gli allievi già in possesso di patente civile C o D;
  - d) corso di polizia giudiziaria, della durata di 36 ore, comprensivi di prova d'esame a cura dei poli territoriali di formazione e rivolto agli allievi che non svolgono i corsi di patente terrestre di cui ai punti b) o c);



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- e) corso di topografia applicata al soccorso (TAS) livello 1, come previsto da specifiche Circolari di settore della durata di 36 ore, comprensivi di prova d'esame a cura dei poli territoriali di formazione e rivolto agli allievi che non svolgono i corsi di patente terrestre di cui ai punti b) 0 c);
  - f) corso aeroportuale - modulo pratico (*nota DCFORM n°21189 del 29/05/2023*);
  - g) corso di aggiornamento SAF basico della durata di tre settimane di 36 ore cadauna comprensivi d'esame, a cura dei poli territoriali di formazione, rivolto a tutti gli allievi.
4. Per le prove di verifica relative a tali attività, ove previste, si rimanda al successivo art. 2.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del Comandante del Comando presso cui ha svolto detto periodo. La predetta relazione è costituita da un giudizio sulla condotta complessiva dell'allievo, formulata tenendo in considerazione i seguenti fattori:
- a) assenze effettuate che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 217/2005 comma 1 lettera e), non devono superare i 45 giorni conteggiati complessivamente nell'intero corso (periodo di attività di formazione teorico-pratica e periodo di applicazione pratica). Nel periodo di applicazione pratica le assenze effettuate non possono in ogni caso eccedere i 15 giorni;
  - b) aspetti disciplinari (il personale vigile del fuoco in prova non deve aver subito procedimenti che abbiano dato luogo a sanzioni superiori al rimprovero verbale);
6. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del Comandante.

## Art. 2

### *Prove di verifica previste per il periodo di applicazione pratica*

1. Durante il periodo di applicazione pratica i vigili del fuoco in prova sono sottoposti a verifiche finalizzate al monitoraggio dei risultati dell'apprendimento e dell'insegnamento dei moduli didattici frequentati.
2. I risultati delle verifiche di cui al presente articolo vengono altresì acquisiti agli atti del fascicolo personale dell'allievo e sono utili per la definizione del percorso formativo individuale del medesimo, anche in funzione delle esigenze di organizzazione operativa del Comando di assegnazione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. Dei risultati delle verifiche di cui al presente articolo è data comunicazione al Comando dei vigili del fuoco di prima assegnazione di ciascun vigile del fuoco.

M/GO

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Vallefuoco)  
firmato digitalmente ai sensi di legge